

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

INAIL

NON SFIDARE GLI IMPREVISTI
DEL LAVORO DOMESTICO
ASSICURATI CON INAIL

2026



Direzione centrale pianificazione e comunicazione
dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Direzione centrale prevenzione
dcprevenzione@inail.it

Direzione centrale rapporto assicurativo
dcra@inail.it

Inail
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma
www.inail.it

Sommario

Ai lettori	5
Premessa	6
Riferimenti normativi.....	8
Gli infortuni domestici	9
L'assicurazione	10
La tutela assicurativa	13
Il premio assicurativo	15
L'iscrizione	17
Il rinnovo	18
Il pagamento del premio	19
I servizi online riservati all'assicurazione	20
Le prestazioni	22
Rendita diretta	22
Rendita ai superstiti	23
Prestazione una tantum	23
Assegno una tantum per infortunio mortale	23
Assegno per l'assistenza personale continuativa	23
Benefici Fondo vittime gravi infortuni	24
Cosa fare in caso di infortunio	25
Cosa fare in caso di infortunio mortale.....	25
Richiesta di prestazioni	26
Prestazione una tantum - Rendita diretta – Assegno per assistenza personale continuativa.....	26
Rendita ai superstiti	27
Fondo vittime gravi infortuni	27
Come si riscuotono le prestazioni	28
Il ricorso	29
Ulteriori informazioni	30
La prevenzione degli incidenti in ambito domestico	31
Fiamme libere e pericolo d'incendio, ustioni da calore.....	31
Elettricità.....	32
Gas.....	34
Pressione	35
Sostanze chimiche	36
Oggetti taglienti.....	37
Cadute	38
Sforzi fisici intensi.....	39
Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno	41

Ai lettori

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

Scopo di questo opuscolo è fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione, gestita dall'Inail, e alcune indicazioni sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni.




Premessa

L'ordinamento italiano, con la legge n. 493 del 3 dicembre 1999, riconosce sotto il profilo professionale l'impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito, proponendo un adeguamento delle tutele dai peculiari rischi di infortunio cui è esposta questa tipologia di lavoratori.

Si tratta di una legge a elevato impatto etico e sociale che valorizza la dedizione e il senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente e a tempo pieno il proprio lavoro tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Le persone che svolgono attività di lavoro domestico rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a potenziali sorgenti di danno, tipiche dell'ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico.

Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all'uso di elettrodomestici, detersivi o prodotti chimici per l'igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle azioni quotidiane per la



cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguenza aumentare la probabilità che l'evento pericoloso accada.

Lo Stato italiano ha promosso la tutela del lavoro domestico e compie azioni di sensibilizzazione per favorire l'adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro.

In particolare, due sono gli strumenti attraverso cui si intende garantire la tutela dei lavoratori domestici:

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un'adeguata campagna d'informazione;
- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti, ora anche di minore gravità.



Riferimenti normativi



La legge n. 493/1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici” ha introdotto per la prima volta in Europa il tema della tutela della salute contro i rischi da infortuni cui conseguua invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico.

L'assicurazione è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 e la sua gestione è stata affidata all'Inail.

La legge n. 145/2018 ha poi apportato importanti modifiche al regime dell'assicurazione, ampliando la tutela e quindi il novero delle prestazioni che possono essere erogate quando viene riconosciuto l'infortunio.

Con decreti ministeriali sono stati regolati i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di legge sopra indicate. In particolare, ai due decreti del 15 settembre 2000 (aventi ad oggetto l'individuazione dei requisiti dei soggetti all'obbligo assicurativo e le modalità di attuazione dell'assicurazione) si sono aggiunti il DM 13 novembre 2019 e il DM 29 novembre 2023 (con particolare riguardo all'obbligo di utilizzo dei servizi telematici e al regime sanzionatorio).

Gli infortuni domestici



Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza sociale per l'impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.

Il rischio è legato direttamente alla quantità di tempo trascorso in casa.

Le conseguenze per la salute sono traumi di diversa gravità, che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. Le conseguenze economiche provocano oneri sempre più gravi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale.

Che cos'è un infortunio da incidente domestico? L'infortunio di tipo domestico presenta determinate caratteristiche:

- comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo;
- l'incidente che lo provoca si verifica indipendentemente dalla volontà umana;
- l'incidente che lo provoca si verifica in un'abitazione, intesa come l'insieme dell'appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne, come i balconi, il giardino, il garage o la cantina;
- l'incidente che lo provoca si verifica nello svolgimento di attività domestiche, intese come attività di cura dell'ambiente domestico o dei componenti del nucleo familiare.

L'assicurazione



L'assicurazione contro gli infortuni domestici presso l'Inail è obbligatoria per tutte le persone che:

- hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni (coloro che compiono i 67 anni in corso d'anno devono provvedere comunque al pagamento del premio e la copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno);
- svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell'abitazione, rientrano anche:

1. i pensionati, "di entrambi i sessi", che non hanno superato i 67 anni; pertanto, i titolari di pensione che compiono i 67 anni in corso d'anno devono provvedere comunque al pagamento del premio e la copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno;

2. i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e che non hanno altra occupazione per la quale è prevista l'iscrizione presso forme di previdenza obbligatoria. La condizione del regolare soggiorno è dimostrata dall'aver stabilito la residenza in un Comune italiano ovvero dall'essere in possesso dei titoli amministrativi per l'iscrizione anagrafica presso un Comune italiano (carta di soggiorno o di permesso di soggiorno) e l'aver già inoltrato la relativa richiesta presso l'ufficio anagrafico competente;
3. tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio coloro che sono in attesa di prima occupazione) e gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
4. i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di Integrazione Salariale (FIS) e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione (NASpl e Dis-Coll);
5. i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato; tali soggetti svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno ma sono tenuti a versare comunque il premio assicurativo per l'intero importo (il premio non è frazionabile su base mensile) e la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto è in possesso dei requisiti assicurativi e non svolge altra attività lavorativa;
6. coloro che sono stati dichiarati invalidi dalle apposite Commissioni medico-legali costituite presso l'INPS ai sensi della normativa vigente (invalidità civile, handicap, disabilità, sordità civile e cecità civile) qualora, a prescindere dal grado di invalidità, siano in grado di svolgere abitualmente, sistematicamente e continuativamente attività in ambito domestico;
7. i soggetti impegnati in progetti del servizio civile universale regolamentato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 in quanto tale attività non determina in capo all'operatore l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con l'ente di servizio civile. Anche per detti soggetti, l'assicurazione è attiva, a fronte del pagamento del premio annuale per l'intero importo, per le sole attività e periodi in cui il soggetto non è impegnato nello svolgimento del progetto.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- lavori socialmente utili (Lsu), borse di lavoro, corsi di formazione e tirocini, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.



La tutela assicurativa

Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico.

Per lavoro domestico si intende l'insieme di attività svolte in via esclusiva da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Ai fini della tutela assicurativa, per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. In sostanza, il nucleo familiare cui la legge fa riferimento è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unioni civili, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere composto anche dalle coppie di fatto o da una sola persona.

Per ambito domestico s'intende l'immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, comprese le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale. Sono inoltre da intendersi ricompresi nel concetto di civile abitazione, purché ubicati in Italia, anche gli edifici galleggianti saldamente assicurati alla riva e destinati ad abitazione in modo permanente, nonché le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati) ai fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.).

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano alcune attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.) sono coperti dall'assicurazione.

Infatti, la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece indennizzati gli infortuni causati da animali non domestici, quelli avvenuti fuori dal territorio nazionale e quelli che, ancorché avvenuti in ambiente domestico, siano conseguenza di un rischio estraneo all'attività di lavoro domestico.

La tutela assicurativa si attiva in caso di inabilità accertata pari o superiore al 6% con il riconoscimento di una serie di prestazioni in base alla gravità degli esiti dell'infortunio e comprende anche il rischio morte.

L'Inail liquida la prestazione solamente se il soggetto, alla data dell'infortunio, risulta già regolarmente iscritto all'assicurazione, cioè se in data antecedente l'infortunio aveva già provveduto a versare il premio assicurativo o si era iscritto con premio a carico dello Stato.


In particolare, al verificarsi dell'evento infortunistico, per avere diritto alle prestazioni il soggetto deve:

- possedere i requisiti assicurativi;
- essere in regola con l'iscrizione e il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, essere in regola con la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti reddituali che danno diritto alle prestazioni.

Detti requisiti devono sussistere entrambi alla data del verificarsi dell'evento infortunistico; pertanto, non rileva l'eventuale successiva regolarizzazione in quanto agli infortuni in ambito domestico non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Per espressa previsione normativa, infatti, i soggetti che non sono in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio hanno diritto alle prestazioni solo per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Il premio assicurativo



Il premio dovuto per l'assicurazione è pari a 24 euro. Il premio è annuale, non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.

In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

In caso di rinnovo dell'assicurazione, per mantenere la copertura assicurativa senza soluzione di continuità con l'anno precedente, il premio deve essere corrisposto tra il 1° e il 31 gennaio. Se il premio viene versato dopo il termine del 31 gennaio, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e dalla data di pagamento del premio, la copertura assicurativa ha carattere annuale e opera fino al 31 dicembre dell'anno di assicurazione.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo medesimo come individuato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 159/2013.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto all'esonero dal versamento del premio, quindi, il nucleo familiare cui si deve far riferimento è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia valido ai fini della DSU ed il reddito lordo, personale e del nucleo familiare, è quello dichiarato ai fini Irpef l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Nonostante i componenti il nucleo familiare siano indicati anche nella DSU ai fini dell'ISEE, per la determinazione del reddito lordo ai sensi della legge n. 493/1999 non si deve fare riferimento al valore dell'attestazione ISEE poiché tale attestazione non è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali previsti ai fini dell'esonero dal pagamento del premio.

Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve farsi riferimento al reddito complessivo lordo ai fini Irpef personale e del nucleo familiare percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef, ad esempio: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l'indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa quali prestazioni erogate dall'Inail, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l'indennità di accompagnamento nonché particolari categorie di redditi (quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva, ecc.).

L'iscrizione

L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (svolge, cioè, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni).

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi; non è ammesso un anticipo superiore a trenta giorni.

Per legge, i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all'Inail la domanda di iscrizione **esclusivamente in modalità telematica** attraverso il servizio online *"Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento"*.

A seguito dell'invio della domanda di iscrizione il sistema INAIL invia al richiedente l'Avviso di pagamento PagoPA e rende disponibile il medesimo Avviso sia all'interno dei servizi online riservati all'assicurazione **sia sull'APP INAIL**.

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato devono iscriversi presentando domanda **esclusivamente attraverso il servizio online** *"Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva"*.

I servizi telematici di iscrizione sono accessibili unicamente con credenziali dispositive SPID, CIE o CNS. Con le medesime credenziali è possibile effettuare l'iscrizione anche tramite **l'APP INAIL**.

L'iscrizione si perfeziona unicamente con il pagamento del premio tramite l'Avviso PagoPA elaborato dai sistemi dell'Inail ed entro la data riportata sull'Avviso di pagamento. In caso di pagamento oltre il termine riportato sull'Avviso PagoPA, è dovuta per legge una somma aggiuntiva che al momento del versamento viene calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo.

Il rinnovo



Per il rinnovo i sistemi dell'Inail elaborano l'avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare.

Tale avviso è reso disponibile sui servizi telematici dell'Istituto e, per coloro che hanno provveduto a scaricare sul proprio smartphone l'APP IO o l'APP INAIL, anche su tali applicazioni.

Il pagamento effettuato tra il 1° ed il 31 gennaio consente ai soggetti già iscritti di rinnovare la copertura assicurativa senza soluzione di continuità con l'anno precedente. In caso di pagamento effettuato oltre il predetto termine è dovuta per legge una somma aggiuntiva, che al momento del versamento viene calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo, e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

I soggetti che hanno diritto all'esonero dal pagamento del premio e che mantengono sia il possesso dei requisiti assicurativi sia il possesso dei requisiti reddituali ai fini del rinnovo devono presentare la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".

Per il rinnovo della tutela con onere a carico dello Stato, infatti, trattandosi di una modalità di assicurazione strettamente correlata al reddito annuale dell'assicurato e del nucleo familiare che può variare nel tempo, la domanda deve essere effettuata ogni anno non essendo prevista alcuna modalità automatica di rinnovo.

Il pagamento del premio

Per perfezionare l'iscrizione o rinnovare l'assicurazione il premio deve essere versato utilizzando unicamente l'avviso di pagamento PagoPA elaborato dai sistemi dell'Inail.

Pertanto, non è ammesso il pagamento del premio assicurativo con modalità diverse (es. bollettino postale in bianco compilato dall'assicurato o bonifico bancario).

L'Avviso può essere pagato online direttamente tramite il link Pago PA disponibile sul sito dell'Inail, di Poste Italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.PagoPA.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.



PAGOPA SISTEMA DEI PAGAMENTI
A FAVORE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il soggetto ha scaricato sul proprio smartphone l'APPIO o l'APPINAIL, il pagamento può essere effettuato direttamente online anche tramite tali applicazioni.

Regime sanzionatorio

Il soggetto che si iscrive dichiarando una data di maturazione dei requisiti precedente a quella di iscrizione è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva all'importo del premio che è rapportata al periodo intercorrente tra le due date.

Inoltre, sia in caso di prima iscrizione sia in caso di rinnovo, se il pagamento del premio viene effettuato oltre il termine indicato sull'Avviso PagoPA si applica una somma aggiuntiva sul premio che è commisurata ai giorni di ritardo. Al momento del versamento, pertanto, l'importo dovuto sarà automaticamente aggiornato dal sistema di PagoPA.

I servizi online riservati all'assicurazione



Per legge, i rapporti tra l'Inail e gli assicurati devono essere gestiti con modalità telematiche.


Pertanto, sul sito dell'Istituto (www.inail.it) **Attività e servizi > Assicurazione > Assicurazioni speciali > Lavoro domestico (casalinghe/i) > L'assicurazione in ambito domestico**) sono disponibili i seguenti servizi online dedicati all'assicurazione contro gli infortuni domestici:

- il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, che costituisce l'unica modalità con cui è possibile effettuare l'iscrizione all'assicurazione ed ottenere l'avviso di pagamento PagoPA per effettuare il versamento del premio; il servizio deve essere utilizzato sia dalle persone che devono iscriversi per la prima volta, sia da quelle che pur essendo state iscritte in passato all'assicurazione non hanno rinnovato l'assicurazione pagando il premio l'anno precedente o hanno chiesto la cancellazione dall'assicurazione per il venir meno dei requisiti assicurativi;
- il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”, rivolto unicamente ai soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all'esonero dal versamento del premio; il servizio deve essere utilizzato sia

dai soggetti in possesso dei requisiti reddituali per l'esonero dal pagamento del premio che devono iscriversi per la prima volta all'assicurazione sia dai soggetti che devono rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno sempre con esonero dal pagamento;

- il servizio *“Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti”*, che consente all'utente di visualizzare gli anni per i quali risulta assicurato con il dettaglio dei pagamenti effettuati. Attraverso tale servizio è anche possibile stampare il certificato di iscrizione;
- il servizio *“Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione”* con il quale l'utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l'assicurazione oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della *“Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”*;
- il servizio *“Invia richiesta di cancellazione dall'assicurazione”* che permette all'utente di comunicare all'Inail di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e richiedere la cancellazione dall'assicurazione.

I servizi dedicati all'assicurazione possono essere fruiti da PC o tablet ovvero da cellulare tramite **l'APP INAIL**. Per l'accesso ai servizi è necessario utilizzare esclusivamente credenziali dispositive SPID, CIE o CNS.



Le prestazioni



Rendita diretta

Attualmente se dall'infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16% viene corrisposta all'assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 139,58 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.702,23 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

La rendita diretta non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). Quindi il grado riconosciuto non è soggetto a variazione.

Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali ed è rivalutabile.

Rendita ai superstiti

Nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare della rendita mensile erogata ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari 1.702,23 euro.

Prestazione una tantum

A fronte di inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15% è corrisposta una prestazione una tantum rivalutabile.

La prestazione è attualmente pari a 395 euro.

Assegno una tantum per infortunio mortale

Per gli infortuni mortali accaduti in ambito domestico è prevista la corresponsione a favore dei superstiti degli assicurati deceduti di un assegno *una tantum* rivalutabile annualmente.

In mancanza dei superstiti, il predetto assegno una tantum può essere erogato a favore di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nel limite d'importo dell'assegno *una tantum*.

L'importo dell'assegno è attualmente pari a 12.342,84 euro.

Assegno per l'assistenza personale continuativa

Ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100%, che versano in una o più condizioni menomative previste dalla legge è corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC), di cui all'articolo 76 del citato testo unico n. 1124 del 1965.

Attualmente l'importo dell'assegno è pari a 672,72 euro.
Si riportano le menomazioni che possono dare diritto all'APC:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
 - all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
 - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Benefici Fondo vittime gravi infortuni

Nel caso di eventi mortali, è prevista una prestazione “una tantum” a carico del Fondo vittime gravi infortuni il cui importo è fissato annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in relazione alla numerosità dei superstiti.

Attualmente l'importo varia da un minimo di 10.357,92 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 37.438,26 euro nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).

Cosa fare in caso di infortunio

In caso di infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

Per la richiesta delle prestazioni si rimanda alla specifica sezione.

Cosa fare in caso di infortunio mortale

Nel caso in cui dall'infortunio domestico derivi la morte dell'assicurato, gli eventuali superstiti, qualora sussistano i requisiti di assicurabilità, di regolarità nel pagamento del premio e gli altri presupposti di legge, devono presentare all'Inail domanda di erogazione della rendita.

I superstiti aventi diritto a richiedere le prestazioni in caso di infortunio mortale sono:

- coniuge/unito civilmente (fino alla morte o a nuovo matrimonio);
- figli fino al 18° anno di età ovvero al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale ovvero fino al 26° anno di età, se studenti universitari o figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, hanno diritto alle prestazioni i genitori e i fratelli/sorelle dell'assicurato deceduto.



Richiesta di prestazioni



Prestazione una tantum - Rendita diretta – Assegno per assistenza personale continuativa

Se dall'infortunio domestico è derivata un'inabilità permanente, l'infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all'Inail, entro 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante i postumi permanenti, la domanda per ottenere la liquidazione delle prestazioni utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito www.inail.it (sezione Moduli e modelli – Prestazioni economiche).

Nella domanda, alla quale deve essere allegato l'apposito modulo compilato dal medico, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell'infortunio, la sussistenza dei requisiti assicurativi per l'anno in cui è avvenuto l'infortunio, la data del versamento del premio o il permanere dei requisiti reddituali che danno diritto al pagamento del premio a carico dello Stato e le modalità di pagamento delle prestazioni.

La richiesta dell'erogazione delle prestazioni deve essere presentata, di regola, alla sede Inail competente in base al domicilio dell'infortunato.

Il medico indicherà:

- la data di guarigione clinica²;
- le conseguenze della lesione con la descrizione dei postumi invalidanti;
- le eventuali preesistenze.

L'Inail, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto o, in caso di non accoglimento dell'istanza, comunica, entro lo stesso termine, il diniego dell'erogazione delle prestazioni, specificandone i motivi.

Rendita ai superstiti

Nei casi in cui derivi la morte direttamente dall'infortunio domestico o successivamente e in conseguenza dell'infortunio indennizzato, gli aventi diritto possono richiedere la rendita ai superstiti mediante presentazione all'Inail di specifica domanda su idoneo ed apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito www.inail.it.

Fondo vittime gravi infortuni

Per i benefici a carico del Fondo vittime gravi infortuni la domanda deve essere presentata dai superstiti alla Sede Inail competente utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale.

Maggiori informazioni sulle prestazioni, nonché la modulistica per la richiesta di prestazioni sono disponibili sul sito istituzionale (www.inail.it > Attività e servizi > Assicurazione > Assicurazioni speciali > Lavoro domestico (casalinghe/i) > Gli infortuni in ambito > **Prestazioni per infortunio in ambito domestico**).

² La data di guarigione clinica e quindi la stabilizzazione del danno si ritiene conseguita nel momento in cui vi sia stata una piena ripresa di tutte le usuali attività domestiche ed è di regola coincidente con la fine delle cure mediche e farmacologiche ovvero con la fine del ciclo di eventuali trattamenti riabilitativi o fisioterapici.

Come si riscuotono le prestazioni

Gli interessati, possono chiedere che le prestazioni siano erogate in uno dei seguenti modi:

- accredito su conto corrente o libretto nominativo bancario o postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- presso uno sportello bancario o postale solo per importi fino a 1.000 euro.



Il ricorso



Contro la decisione dell'Inail gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla data del provvedimento (temine ordinatorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale.

Il ricorso va trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede Inail che ha emesso il provvedimento.

In caso di decisione negativa, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive, comunque, nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.

Ulteriori informazioni



Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti di assicurazione e sulle modalità di iscrizione e pagamento del premio si può:

- chiamare il Contact center Inail, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, raggiungibile esclusivamente al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente;
- consultare il sito **www.inail.it** > **Attività e servizi** > **Assicurazione** > **Assicurazioni speciali** > **Lavoro domestico**, ove troverà tutti i documenti e le indicazioni relative all'assicurazione;
- rivolgersi a una qualsiasi sede Inail;
- inviare un'e-mail ad una delle seguenti associazioni delle casalinghe:
 - Obiettivo famiglia/Federcasalinghe:
federcasalinghe.segreteria@gmail.com
 - Movimento Italiano Casalinghe – MOICA:
moicanazionale@moica.it
 - Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL:
scale@ugl.it

Per inoltrare specifiche richieste, anche in relazione alle modalità di accesso e di utilizzo ai servizi online, e per richiedere assistenza, la invitiamo ad utilizzare il canale di accesso telematico "Inail Risponde" presente sulla barra blu del portale www.inail.it e raggiungibile alla voce "Supporto".

La prevenzione degli incidenti in ambito domestico

Gli infortuni tra le mura domestiche possono essere provocati da una vasta tipologia di cause, legate, per lo più, all'utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas, sostanze chimiche, oggetti taglienti oppure a cadute o sforzi fisici intensi. Di seguito vengono presentate alcune misure da adottare e dei comportamenti corretti per prevenire gli incidenti, e a seguire qualche raccomandazione per i casi in cui si subisce un infortunio e si è soli in casa.

Fiamme libere e pericolo d'incendio, ustioni da calore

Il fuoco si sviluppa nelle abitazioni quando vengono accostate sostanze infiammabili, come legno, carta, tessuti, alcol, olio, vernici e gas, a elementi che possono innescare incendi, tra cui sigarette accese, fornelli accesi, impianti elettrici e superfici surriscaldate. Il contatto con fiamme libere, o con liquidi, gas o superfici surriscaldate, può provocare ustioni.



Prevenzione e comportamenti corretti

- Non lasciare che eventuali manici delle pentole/padelle sporgano dal bordo anteriore-esterno del piano cottura;
- non collocare le pentole più pesanti e/o contenenti liquidi, nella parte frontale esterna del piano cottura;
- raccogliere i capelli, se molto lunghi, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme libere;
- non utilizzare, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme, abiti svolazzanti e/o infiammabili;
- utilizzare sempre protezioni per le mani adatte quando si toccano oggetti surriscaldati;
- non tenere tende o materiali infiammabili vicino a fornelli, caldaie e stufe o apparecchi con parti surriscaldate;
- lasciare sempre gli spazi liberi previsti intorno a elettrodomestici o apparecchi riscaldanti (stufette, friggitrici, ecc.);
- seguire le indicazioni relative ai materiali che possono essere utilizzati nei diversi apparecchi per cucinare (es. metalli, carta, plastica...);
- non lasciare fonti di calore o fiamme libere incustodite (ferri da stiro, candele, fornelli, ecc.);
- tenere in un luogo protetto prodotti combustili (come alcol o trielina);
- utilizzare il parascintille davanti al camino;
- non schermare fonti di luce o calore con carta o stracci;
- staccare la presa dell'antenna tv durante i temporali;
- spegnere il televisore mediante l'interruttore e non con il telecomando;
- tenere in casa un estintore e farlo controllare regolarmente.

Elettricità

Apparecchi difettosi o malfunzionanti, comportamenti errati o impianti non a norma, possono comportare un serio rischio di folgorazione, corto circuito e incendio

Prevenzione e comportamenti corretti

In generale è preferibile adottare interruttori differenziali "salvavita". La "messa a terra" è obbligatoria e può salvare la vita.

Prese, spine, riduttori, prese multiple o altri componenti

- Verificare l'esistenza della marcatura "CE" e della marcatura "IMQ";
- verificare la potenza supportata (Watt, da confrontare con quella assorbita dagli apparecchi ad esse collegati);
- non collegare più riduttori o prese multiple in serie;
- verificare le spine e i contatti per la presenza di bruciature, segni di fusione, bruniture, forti ossidazioni (in tal caso sostituire);
- verificare la corretta connessione tra prese e spine (inserimento corretto e stabile, assenza di sforzi meccanici).

Piccoli elettrodomestici (frullatori, estrattori, spremiagrumi, stufette, asciugacapelli, piastre, rasoi, radio, friggitrici, ecc.)

- Verificare la presenza della marcatura "CE" (sarebbe preferibile che fosse presente anche la marcatura "IMQ");
- verificare che il collegamento elettrico, i manipolatori o gli interruttori non presentino danneggiamenti o bruciature, e in particolare che il cavo di collegamento non presenti rotture nei punti di giunzione con l'apparecchio o con la spina;
- eliminare riduttori, adattatori e, possibilmente, prolunghe;
- non tirare il cavo per disinserire la spina;
- collocare gli elettrodomestici su superfici piane stabili e libere, distanti da possibili schizzi d'acqua;
- non usare apparecchi elettrici in prossimità dell'acqua o con le mani bagnate;
- non pulire i piccoli elettrodomestici immergendoli in acqua;
- in fase di non utilizzo distaccarli dall'alimentazione elettrica e posizionarli in luogo sicuro;
- evitare l'uso della radio in bagno, se non alimentata a batterie e scollegata da prese di elettricità.

Gas

Gli apparecchi a gas possono diventare pericolosi se installati male, usurati o non mantenuti correttamente. I due principali eventi pericolosi sono le eventuali fughe di gas e la formazione di monossido di carbonio. Il gas metano, infatti, è altamente esplosivo, mentre il monossido di carbonio è tossico. In caso di intossicazione da monossido di carbonio, i sintomi più frequenti sono mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza, seguiti da secchezza delle fauci, diarrea e vomito. L'esposizione prolungata è mortale.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Verificare se esiste la certificazione di conformità dell'impianto, in caso contrario far intervenire i tecnici autorizzati alla verifica e al rilascio della certificazione;
- effettuare la manutenzione periodica (annuale per la caldaia e biennale per i fumi);
- controllare periodicamente il tubo del gas (di piani cottura e forni) e sostituire se danneggiato o scaduto (se in gomma);
- in caso di piano cottura senza termocoppie (sensore che blocca il flusso di gas se il fuoco si spegne), non lasciare i fornelli accesi esposti a correnti d'aria che potrebbero spegnere la fiamma;
- in caso di forte odore di gas, chiudere il rubinetto principale del gas, aprire le finestre e non attivare comandi elettrici;
- è consigliabile installare sensori del gas, eventualmente accoppiati a sistemi che ne interrompano l'erogazione;
- è preferibile collocare le caldaie esternamente, e, se sono all'interno, che siano del tipo a "fiamma protetta" marchiate CE;
- chiudere il rubinetto principale in caso di non utilizzo prolungato;
- assicurarsi che sia garantita un'apertura esterna di areazione permanente nell'ambiente dove è collocata la caldaia a gas.



Pressione

Pentole a pressione e macchine del caffè espresso, moka o a cialde, possono diventare pericolose se non conformi alle direttive di prodotto applicabili, non correttamente installate e/o usate, se deteriorate e/o non mantenute correttamente. Il rischio principale è di sovrappressione che può causarne l'esplosione con proiezione di vapore bollente e frammenti e quindi rischio di ustione e lesioni, con conseguenze potenzialmente gravi in funzione della pressione e del volume delle sopra citate attrezzature.

Prevenzione e comportamenti corretti

- verificare che le pentole a pressione siano marcate CE e corredate di dichiarazione di conformità, istruzioni d'uso e manutenzione e dispositivi di sicurezza
- è quindi importante attenersi alle indicazioni del manuale d'uso e manutenzione, con riferimento soprattutto all'uso corretto, alla pulizia, allo stato dei dispositivi di sicurezza e delle guarnizioni e alla loro frequenza di sostituzione.
- per le macchine del caffè l'obbligo di marcatura CE è in funzione di pressione e volume (categoria di rischio)



Sostanze chimiche

Detergenti e disinfettanti, insetticidi e altri prodotti possono liberare nell'aria sostanze volatili pericolose per la salute di chi li utilizza. Il contatto della cute e delle mucose con alcuni prodotti, tra cui candeggina e acido muriatico, può produrre effetti pericolosi come irritazioni, ustioni, sensibilizzazioni, allergie e intossicazioni.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Leggere attentamente le etichette dei recipienti con i simboli di pericolo e le istruzioni per l'impiego dei prodotti di pulizia e igiene;
- non acquistare prodotti privi di etichette e istruzioni per l'uso, anche se più economici;
- custodire prodotti in luoghi sicuri e protetti, inaccessibili ai bambini;
- eliminare le confezioni prive di etichetta, non contenute nei contenitori originali;
- utilizzare i prodotti senza miscelarli tra loro, seguendo le informazioni sull'etichetta (attenzione a non mescolare la varechina – ipoclorito di sodio con l'ammoniaca);
- usare sempre i guanti per proteggere le mani;
- arieggiare gli ambienti se si utilizzano sostanze volatili.



Oggetti taglienti

Gli oggetti taglienti o appuntiti possono causare tagli e abrasioni più o meno profonde che interessano la pelle e i tessuti sottostanti. Le ferite da taglio sono il secondo tipo di infortunio domestico più frequente dopo le cadute. Avvengono principalmente in alcuni ambienti della casa quali la cucina e il bagno oppure in eventuali estensioni esterne della casa (balconi, giardino, garage) dove si svolgono piccole riparazioni di oggetti domestici o piccole operazioni di manutenzione. Le forme più frequenti sono le ferite da taglio o da punta e le abrasioni a ginocchia e gomiti. Le cause di queste ferite sono gli oggetti taglienti come coltelli, forbici, elettrodomestici, vetri, carta, rasoi, oppure oggetti appuntiti come ferri, chiodi, aghi, siringhe, spine di piante.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Usare gli oggetti taglienti e appuntiti con molta attenzione, evitando di distrarsi durante il loro utilizzo, indirizzare la lama via dal corpo e non verso sé, tagliare su appoggi stabili;
- conservare gli oggetti taglienti e appuntiti in luoghi sicuri e riporli al loro posto dopo l'utilizzo, utilizzare i coprilama se presenti;
- utilizzare coltelli, forbici e altri utensili da taglio in buono stato e cambiarli o farli riparare quando sono usurati o arrugginiti, verificare che manici o impugnature non siano allentati;
- quando si utilizzano utensili elettrici contenenti parti affilate o appuntite, quali frullatori, tritatutto, affettatrici, forbici elettriche, tagliabordi, trapani, ecc., fare attenzione a non venire direttamente in contatto con le parti taglienti, e durante il loro uso evitare indumenti che possano essere catturati dalle parti in movimento;
- nella pulizia di lame o oggetti taglienti/appuntiti (oltre a staccare sempre la spina o la batteria se sono utensili elettrici), pulire verso l'esterno e fare attenzione a non portare le parti taglienti a contatto col corpo;
- verificare le superfici vetrate e metterle in sicurezza (utilizzo di vetro di tipo temperato o di tipo laminato o applicazione di pellicole di sicurezza) per evitarne la rottura accidentale;
- in caso di rottura di oggetti in vetro usare palette o altro per raccogliere i frammenti di vetro e proteggere le mani con i guanti.

Cadute

La caduta è la tipologia più frequente di incidente domestico e ciò è dovuto alla presenza di diversi fattori tra cui, ad esempio, pavimenti bagnati o cerati, pavimenti non antiscivolo, tappeti mobili su superfici molto lucide, fili elettrici o cavi liberi, ostacoli, sporgenze e spigoli vivi, sconnessioni nel pavimento e, infine, un uso non corretto delle scale, in particolare pieghevoli. Problemi fisiologici, come l'osteoporosi, o condizioni che compromettono l'equilibrio o l'attenzione, comportano un aumento del rischio.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Usare scarpe comode dotate di tacchi bassi e suola antiscivolo quando si lavora in casa;
- usare i tappetini antiscivolo in bagno;
- fissare i tappeti ai pavimenti con strisce adesive o apposite retine;
- non usare strumenti impropri, come tavoli e sedie, per raggiungere le parti più alte degli arredi.

Scale portatili o sgabelli:

- Non sporgersi lateralmente;
- non salire troppo in alto e non oltre i 2 metri;
- non salire sulla scala portando materiali e/o attrezzature pesanti;



- non posizionare la scala su superfici con oggetti o materiali che possono facilitare scivolamenti come acqua, fogli di nylon, olio;
- non posizionare mai un piede su un gradino o un piolo e un piede su un altro piano, come il davanzale di una finestra o un mobile: la scala si può rovesciare;
- utilizzare sempre un abbigliamento conforme, in particolare calzature idonee, non pantofole, scarpe con tacchi alti e sandali, e non vestiario con lacci o cinture che potrebbero impigliarsi o finire sotto le scarpe;
- non posizionare la scala in prossimità di spazi prospicienti il vuoto, non adeguatamente protetti, come balconi, scale, pianerottoli, davanzali, porte e/o finestre non perfettamente chiuse;
- non posizionare la scala su oggetti o parti d'arredo che forniscano una base per aumentarne l'altezza di utilizzo;
- non scendere mai dalla scala con le spalle rivolte verso la stessa.

Sforzi fisici intensi

La cura della casa e di ciò che ne fa parte, e l'assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena. La lombalgia acuta, altrimenti nota come "colpo della strega", si manifesta con un dolore acutissimo, spesso temporaneamente immobilizzante, ed è causata da una reazione immediata di muscoli e altre strutture della schiena a movimenti e posture scorrette o sforzi eccessivi. Si può ridurre il rischio di riportare mal di schiena conoscendo e applicando le giuste posture da assumere e i corretti movimenti da fare durante le operazioni di sollevamento e movimentazione di oggetti pesanti o persone.

Prevenzione e comportamenti corretti

Se si devono effettuare spostamenti di oggetti pesanti:

- utilizzare calzature comode, chiuse, antiscivolo (non tacchi alti o ciabatte);
- ricordarsi che è meglio spingere che tirare;
- tenere la schiena dritta evitando torsioni o flessioni del busto;
- tenere il peso da spostare il più vicino possibile al proprio corpo;
- evitare il trasporto di carichi eccessivamente pesanti, utilizzare un carrello;
- cercare di avere una presa comoda e sicura sull'oggetto;

- evitare il sollevamento di pesi con un braccio solo;
- cercare di distribuire il peso sulle due braccia in maniera uguale;
- salire su una scaletta per raggiungere oggetti posti in alto (in modo da arrivare al livello dell'oggetto) senza allungare troppo schiena e braccia.



Negli spostamenti di persone (bambini, anziani, persone non autonome) è raccomandabile:


- cercare la collaborazione della persona, quando è possibile;
- se la persona da movimentare è molto pesante o non collabora, movimentarla in due e/o utilizzare un ausilio (sedia a rotelle, sollevatore meccanico), per garantire la sicurezza di entrambi durante la movimentazione;
- mantenere una corretta postura, piegando le ginocchia e allargando i piedi, per abbassarsi;
- porsi il più vicino possibile alla persona e utilizzare soprattutto la forza delle gambe, evitando di piegare la schiena;
- distribuire lo sforzo su entrambi i lati quanto possibile.

Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno

Se si subisce un infortunio domestico di una certa gravità, per il quale non sono sufficienti i rimedi di primo soccorso, e si è soli in casa, è indispensabile non farsi prendere dalla paura e chiedere subito aiuto.

Se si è convinti di perdere conoscenza, è bene sdraiarsi mettendosi sul fianco. Se si è coscienti e le condizioni lo permettono è bene, dopo aver chiesto soccorso, raggiungere la porta di casa o una finestra per poter facilitare l'accesso di chi deve intervenire o per lanciare ulteriori richieste di aiuto.

Se ci si dirige verso la porta di casa o una porta finestra, è sempre bene mettersi dalla parte dell'anta opposta a quella di accesso per evitare, in caso di perdita dei sensi, di impedire o intralciare i soccorritori. Abbandonare comunque la casa se in essa permane la condizione di pericolo (incendio, gas, sostanze chimiche tossiche).



Inail, la persona al centro.

Direzione centrale pianificazione e comunicazione
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it
dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it
www.inail.it